

**BOZZE DI STAMPA**

**7 luglio 2017**

**N. 1**

# **SENATO DELLA REPUBBLICA**

---

## **XVII LEGISLATURA**

---

**Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni (2541)**

### **EMENDAMENTI**

#### **Art. 1.**

##### **1.2**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: «o, comunque, da dimostrate criticità dal punto di vista ambientale».*

---

##### **1.4**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico» inserire le seguenti: « o da pericolosità sismica di zona 1 e 2».*

---

**1.5**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«a-bis) comuni collocati in aree interessate da fenomeni sismici, individuate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;».

---

**1.6**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI

*Al comma 2, sopprimere la lettera h).*

*Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) e g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni».

---

**1.7**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI

*Al comma 2, lettera h), dopo la parola: «comuni» aggiungere le seguenti: «anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,».*

---

**1.8**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

*Al comma 2, lettera l), aggiungere, infine, le parole: «o di un sito della rete natura 2000».*

---

**1.9**

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI

*Al comma 2, sopprimere la lettera m).*

---

### **1.11**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I finanziamenti di cui al comma 2 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 2».

---

### **1.12**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 4, dopo le parole: «sentito l'ISTAT» inserire le seguenti: «acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta».*

---

## **Art. 2.**

### **2.2**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1 sopprimere le parole: «e gli enti parco».*

---

### **2.3**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «possono promuovere» con le seguenti: «promuovono».*

---

**2.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50».

---

**2.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

---

**2.10**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20.000 euro».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G2.100**

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 2 reca disposizioni in materia di attività e servizi, demandando ai piccoli comuni, anche in forma associata, la promozione della qualità e dell'efficienza dei servizi essenziali in tali enti, con riguardo ad una serie di ambiti, quali ambiente, protezione civile, istruzione, sanità, servizi socioassistenziali, trasporti, viabilità, servizi postali nonché al ripopolamento dei Comuni in questione anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione alla residenzialità. Si prevede la facoltà nei piccoli Comuni, anche in forma associata, di istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi per i cittadini nonché la possibilità anche di stipulare apposite convenzioni con i concessionari di servizi;

considerato che:

il servizio universale nei diversi ambiti di attività viene normalmente svolto dal fornitore designato nell'ambito di un preciso e ben delimitato perimetro regolamentato, che garantisce la fornitura del servizio sull'intero territorio nazionale, anche nei Comuni più piccoli ed in condizioni disagiate. Da ciò discende una particolare tutela proprio nei confronti degli utenti che risiedono nelle zone più disagiate del territorio (così piccoli comuni, comuni rurali e montani, isole minori), nel perseguimento dell'obiettivo nella coesione sociale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che l'istituzione di centri polifunzionali per lo svolgimento dei servizi essenziali nell'ambito dei Comuni di cui all'articolo 1 di cui al disegno di legge AS 2541 rappresenta una possibilità che va necessariamente concordata, attraverso apposita convenzione, con i soggetti esercenti tali servizi, poiché si tratta di servizi già regolamentati a livello settoriale.

---

**G2.101**

MORONESE, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni» premesso che alcuni piccoli comuni riscontrano problemi ingenti nella gestione ordinaria dei rifiuti, non disponendo di autonome isole ecologiche,

considerato che:

al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio è fondamentale attivare iniziative nell'ambito della c.d. economia circolare, dirette a ridurre l'utilizzo di imballaggi e al contempo incentivare la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare per favorirne il riutilizzo;

impegna il Governo:

*a)* ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1 nell'attivazione di misure per la riduzione degli imballaggi. In particolare, attraverso progetti sperimentali per ridurre l'utilizzo di contenitori, cannuccie e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici;

*b)* ad assumere apposite iniziative, anche di carattere normativo, volte a incentivare i piccoli comuni di cui all'articolo 1, nell'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici, conformemente a quanto previsto dall'articolo 39 della Legge 28 dicembre 2015, n. 221.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 3.

#### 3.100

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES

*Ai commi 1 e 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: «10 milioni» e «15 milioni» rispettivamente con le seguenti: «40 milioni» e «45 milioni» conseguentemente, dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Agevolazioni economiche e fiscali e incentivi alle pluriattività)*

1. I piccoli comuni, avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono accedere a mutui a tasso agevolato erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento per la ristrutturazione di edifici pubblici, per il recupero dei centri storici e la promozione turistica, per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, a mettere in sicurezza le infrastrutture stradali e gli istituti scolastici, nonché a favorire l'insediamento di nuove attività produttive e la realizzazione di investimenti nei medesimi comuni.

2. Al fine di favorire a livello locale la realizzazione di opere pubbliche, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) si applica nella misura ridotta del 10 per cento sulle cessioni di beni e servizi effettuate nella realizzazione di opere pubbliche da parte dei piccoli comuni, per importi complessivi che non richiedono l'effettuazione di gare europee e nel rispetto dei vincoli per la tutela della concorrenza.

3. Le imprese operanti nei piccoli comuni che investono nel miglioramento della propria attività, in particolare per l'adeguamento e l'ammmodernamento funzionale degli impianti e delle attrezzature e per la realizzazione di iniziative volte al miglioramento dell'assetto del territorio, possono avvalersi dell'agevolazione consistente nel riconoscimento di un credito di imposta, pari al 10 per cento, commisurato ai nuovi investimenti acquisiti, applicato nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione dell'Unione europea. Il predetto credito di imposta è incrementato al 15 per cento nel caso in cui le imprese beneficiarie abbiano operato, nei due anni successivi a quello in cui hanno ottenuto

l'agevolazione di cui al presente comma, investimenti di importo pari ad almeno 500.000 euro.

4. Per i piccoli comuni, la determinazione del reddito d'impresa per attività commerciali, agricole, artigianali e per i pubblici esercizi con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente per un valore inferiore a 61.975 euro può avvenire, per gli anni di imposta successivi, sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria. In tale caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

5. I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli, singoli o associati, i quali conducono aziende agricole ubicate nei piccoli comuni, in deroga alle vigenti disposizioni di legge possono assumere in appalto sia da enti pubblici che da privati, impiegando esclusivamente il lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile, nonché utilizzando esclusivamente macchine e attrezzature di loro proprietà, lavori relativi alla sistemazione alla manutenzione del territorio, quali lavori di forestazione, di costruzione di piste forestali, di arginature, di sistemazione idraulica, di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, per importi non superiori a 25.822,84 euro annui.

6. Le regioni, al fine di favorire l'accesso alle attività agricole dei giovani residenti nei piccoli comuni, agevolano con un finanziamento pari al 40 per cento le operazioni di acquisto di terreni proposte dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, effettuate nel loro comune di residenza, nonché dalle cooperative agricole che hanno sede nei piccoli comuni e nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta per almeno il 40 per cento da giovani di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nei piccoli comuni medesimi.

7. Le agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, si applicano nei confronti delle aziende ubicate nei piccoli comuni, con numero di addetti superiore alle quindici unità e che non abbiano ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° ottobre 2014 al 1° ottobre 2016, per motivi diversi da quelli del pensionamento.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti specifici incentivi per la produzione di energia da fonti rinnovabili mediante installazione di impianti solari fotovoltaici localizzati nei territori dei comuni di cui all'articolo 1. Gli incentivi di cui al presente comma non si applicano alle produzioni da impianti che beneficiano di incentivi già attribuiti, alla data di entrata in vigore della presente legge, per tutto il periodo per il quale è erogato l'incentivo in godimento.

9. Con cadenza triennale, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e la

Cassa depositi e prestiti SPa, provvede ad adottare le misure necessarie al fine di aggiornare i regimi agevolativi di cui alla presente legge».

---

### 3.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 45 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 8,*

*sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 45 milioni».*

*dopo le parole: «al 2023» aggiungere le seguenti: «si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per la parte restante».*

---

### 3.2

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 10 milioni di euro per il 2017 e di 15 milioni» con le seguenti: «di 30 milioni di euro per il 2017 e di 35 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «30 milioni» e le parole: «15 milioni» con le seguenti: «35 milioni».*

---

### 3.3

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro annui».*

---

### 3.4

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «al finanziamento di investimenti diretti» inserire le seguenti: «al ripopolamento dei territori interessati».*

---

### 3.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: «confluiscono altresì» fino alle seguenti: «2015, n. 208» con le seguenti: «confluiscono altresì nella misura di 40 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, le risorse di cui al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014».*

---

### 3.6

PICCOLI, MALAN

*Al comma 2, dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» inserire le seguenti: «e il Ministro dello sviluppo economico».*

---

### **3.7**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 3, lettera a), dopo le parole: «riduzione del rischio idrogeologico» inserire le seguenti: «e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati».*

---

### **3.101**

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE, NUGNES

*Al comma 3, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la perdita di biodiversità e assicurare l'esecuzione delle operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale».*

---

### **3.8**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati».*

---

### **3.13**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 3, lettera d), dopo le parole: «nuove attività», inserire la seguente: «agricole».*

---

### **3.15**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 4, dopo le parole: «attraverso bandi pubblici» inserire le seguenti: «, garantendo parità di accesso agli stessi».*

---

**3.16**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) ripopolamento dei territori dei piccoli comuni;».

---

**3.17**

PICCOLI, MALAN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per garantire ai piccoli comuni, in caso di scadenza o messa in gara di concessioni, una riserva di acquisizione delle stesse».

---

**3.19**

PICCOLI, MALAN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Il Piano di cui al comma 2 definisce, altresì, le modalità per favorire l'acquisizione da parte dei piccoli comuni di quote di proprietà di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili».

---

**3.18**

PICCOLI, MALAN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire a tutti i piccoli comuni la possibilità di presentazione dei progetti di cui al comma 4, il Piano di cui al comma 2 definisce altresì le modalità per la destinazione di una quota del Fondo di cui al comma 1 per la predisposizione dei progetti medesimi».

---

**3.20**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «, per quanto possibile,».*

---

**3.21**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 6, primo periodo, sostituire la parola: «regionale» con la seguente: nazionale».*

---

**3.22**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».*

---

**3.23**

NUGNES, CASTALDI

*Al comma 6 sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».*

---

**3.24**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 6, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unione di comuni».*

---

**3.102**

MUSSINI

*Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni».*

---

### **3.25**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 6, sostituire le parole: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni» con le seguenti: «e priorità al finanziamento degli interventi proposti dai comuni in forma associata».*

---

### **3.26**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

---

### **3.103**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Al fine di assicurarne la gestione e la manutenzione, al Cimitero monumentale delle vittime del Vajont, dichiarato Monumento nazionale dal Decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 2003, è assegnato un contributo di euro 50.000 per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **3.104**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le parole: "24 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "30 per cento"».

---

## **Art. 4.**

### **4.1**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e culturali» con le seguenti: «, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali».*

---

### **4.2**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, sostituire le parole: «delle tipologie costruttive» con le seguenti: «, delle volumetrie».*

---

### **4.3**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, dopo le parole: «e il recupero del patrimonio edilizio» inserire le seguenti: «e delle aree dismesse;».*

---

#### 4.4

NUGNES, MORONESE, CASTALDI

*Al comma 2, sostituire le parole: «al consolidamento statico e antisismico» con le seguenti: «in via prioritaria all'adeguamento antisismico e al consolidamento statico e antisismico».*

---

#### 4.5

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, dopo le parole: «antisismico degli edifici storici;» aggiungere le seguenti: «l'efficientamento energetico compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;».*

---

#### 4.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Sostegno alle attività commerciali di prima necessità)*

1. A decorrere dal 2017, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31

marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».*

---

#### **4.0.2**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Sostegno alle attività commerciali)*

1. Al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, a decorrere dal 2017, nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca.

3. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».*

---

### 4.0.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

*(Sostegno alle attività imprenditoriali)*

1. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove *start-up* innovative nel settore del commercio, a decorrere dal 2017, alle imprese ubicate nei territori dei piccoli comuni di cui all'articolo 1, costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro.

2. All'onere derivante dal precedente comma, pari a 300 milioni a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 31 marzo 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro il 31 marzo 2018, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, il medesimo Ministro approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2018 ed entro il 31 marzo 2019 approva provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2019».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: «dall'articolo 3» con le seguenti: «dagli articoli 3 e 4-bis».*

---

### Art. 5.

#### 5.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «possono adottare misure» con le seguenti: «adottano misure.».*

---

## 5.2

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «misure volte» inserire le seguenti: «al riordino e all'accorpamento delle proprietà fondiarie, al fine, di superare l'attuale frammentazione e permettere l'adeguato utilizzo agricolo e agropastorale.».*

---

## 5.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «bonifica» con la seguente: «manutenzione».*

---

## 5.100

CASTALDI, GIROTTI, MORONESE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Nell'ambito delle misure per il contrasto dell'abbandono dei terreni e degli immobili di cui alle lettere a) e b) del comma 1, i comuni provvedono a concedere in gestione i medesimi terreni ed edifici in stato di abbandono o di degrado, prioritariamente a cooperative di giovani, anche al fine di sostenere l'imprenditori a giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G5.100**

MORONESE, CASTALDI, MARTELLI, NUGNES

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2541 «misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 5 prevede che i piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, hanno la facoltà di adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado.

considerato che:

i piccoli comuni, negli ultimi anni hanno subito gli effetti negativi della progressiva riduzione dei servizi urbani essenziali con la conseguente impossibilità di far fronte alle esigenze ordinarie;

i piccoli comuni sono nella maggior parte dei casi carenti di risorse economiche proprie sufficienti, ciò nonostante hanno la necessità e in alcuni casi l'urgenza di programmare interventi strutturali volti alla riqualificazione e recupero degli immobili in particolare pubblici e per tutelare la salvaguardia ambientale

la ristrutturazione degli edifici e in generale il recupero dei centri storici potrebbe produrre impatti positivi in termini di sviluppo del turismo e della piccola economia locale,

si impegna il Governo:

ad assumere apposite iniziative volte ad agevolare i Comuni, di cui all'articolo 1, all'accesso a mutui a tassi agevolati, erogati dalla Cassa depositi e prestiti spa a un tasso pari al 30 per cento del tasso di riferimento, per il finanziamento di interventi diretti alla riqualificazione territoriale. In particolare per interventi volti alla ristrutturazione di edifici pubblici e soprattutto di istituti scolastici, al recupero dei centri storici e alla promozione turistica nei piccoli comuni, alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 6.

#### 6.1

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, sopprimere le parole: «della società ANAS Spa».*

---

#### 6.2

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole: «dell’Agenzia del territorio» inserire le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».*

---

#### 6.3

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «dell’Agenzia del territorio» inserire le seguenti: «in base a perizia di stima predisposta dagli uffici tecnici comunali».*

---

#### 6.4

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e non recuperabile all’esercizio ferroviario» inserire le seguenti: «, nonché il sedime delle strade provinciali, regionali e statali dismesse».*

---

## 6.5

PICCOLI, MALAN

*Al comma 2, sopprimere le parole: «in caso di ferrovie regionali» e dopo le parole: «dei percorsi connessi alla rete ferroviaria» inserire le seguenti: «, e stradale».*

---

## 6.6

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le acquisizioni previste dagli articoli 3, comma 3, lettere d) ed e), 5 e 6 non si attuano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 13 dicembre 1998, n. 448.».

---

## 6.7

PICCOLI, MALAN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le acquisizioni previste dall'articolo 3, comma 3, lettere d) ed e), e dagli articoli 5 e 6 della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni ed integrazioni, e i passaggi di proprietà vengono perfezionati con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.».

---

### **6.0.1**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

*(Recupero e valorizzazione dei cammini storici)*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso.

2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.

3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.

4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.

5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.

6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»

---

### **Art. 8.**

#### **8.1**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 2, dopo le parole: «dell'Unione europea», inserire le seguenti: «, anche promossi da soggetti sovracomunali di cui il comune è parte».*

---

## 8.2

PICCOLI, MALAN

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e i collegamenti informatici realizzati in forma associata tra più comuni».*

---

### 8.0.1

NUGNES, MORONESE, MARTELLI, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 8-bis.**

*(Incentivi al telelavoro)*

1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.

2. Per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.

3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto e entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza».

---

## **Art. 9.**

### 9.2

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio postale universale».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G9.100**

MARINELLO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2541 relativo a «Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni»,

premesso che:

l'articolo 9, al comma 1, consente nei piccoli Comuni il ricorso alla rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per favorire l'attività di incasso e trasferimento di somme; i commi 2 e 3 attribuiscono ai piccoli Comuni le facoltà di proporre iniziative per lo sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi, nonché di stipulare apposite convenzioni affinché i pagamenti su conti correnti possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di Comuni o frazionii non serviti dal servizio postale, nonché di affidare a Poste italiane S.p.A. la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa;

considerato che:

il comma 2 dell'articolo in esame risulta in una formulazione complessa, nella quale il primo periodo è formato da una serie di locuzioni incidentali relative anche al ripristino di uffici postali e al più generale sviluppo dell'offerta complessiva dei servizi postali;

la predetta finalità di ripristinare gli uffici postali, nell'ottica di una valorizzazione della presenza capillare degli uffici postali stessi appartenenti al fornitore del servizio postale universale, non sembra in alcun caso poter essere imposta legislativamente ad una Società per Azioni quotata in borsa come obbligo di riapertura di uffici postali, la cui razionalizzazione è stata già positivamente verificata dai competenti soggetti pubblici e attuata in conformità alla disciplina legislativa e regolatoria vigente. Una tale forzata previsione solleverebbe dubbi di legittimità costituzionale e diritto europeo e genererebbe conseguenze negative sull'andamento del titolo della Società sul mercato azionario,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di provvedere, nel primo provvedimento utile, a chiarire che il ripristino degli uffici postali, come delineato dal

comma 2, articolo 9, dell'AS 2541, deve essere inteso non già come un obbligo a carico dei piccoli comuni ma come contenuto di una semplice proposta che può provenire dagli stessi.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 11.

#### 11.1

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, finalizzati a valorizzare le produzioni tipiche e tradizionali».*

---

#### 11.2

PICCOLI, MALAN

*Dopo il comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile l'acquisto dei buoni pasto cartacei di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri del 18 novembre 2005, è effettuato in deroga alle normative sull'obbligo di acquisto tramite CONSIP.

4-ter. All'onere derivante dal comma 4-bis, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

#### 11.3

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per la promozione della filiera corta o a chilometro utile nei piccoli comuni, l'acquisto dei buoni pasto ai sensi dell'articolo 144 del de-

creto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è realizzato in deroga alle normative sull'obbligo dei acquisto tramite Consip».

---

### **11.0.100**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis**

*(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)*

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **11.0.101**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)*

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni montani situati al di sopra dei 1.000 metri di altitudine e con popolazione inferiore ai mille abitanti, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori «entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **11.0.102**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art 11-bis.**

*(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)*

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### **11.0.103**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 11-bis.**

*(Misure in favore delle attività commerciali dei piccoli comuni montani)*

1. Al fine di sostenere e promuovere i piccoli esercizi commerciali, nei comuni situati nelle province interamente montane e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n. 56, per il triennio 2017-2019, per i titolari di attività relative alla vendita di generi alimentari di prima necessità, l'aliquota di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è rideterminata nella misura del 20 per cento.

2. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione del comma 1, valutate nel limite massimo di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **Art. 12.**

#### **12.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 3, sostituire le parole: «possono destinare», con la seguente: «destinano».*

#### **12.2**

MORONESE, NUGNES, MARTELLI, CASTALDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conser-

vazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predisporre un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi di pascolo montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati».

---

## 12.0.2

MORONESE, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

### «Art. 12-bis.

*(Misure di incentivazione per la restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare)*

1. Al fine di prevenire la produzione di rifiuti di imballaggio e di favorire il riutilizzo degli imballaggi usati, in via sperimentale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i piccoli comuni di cui all'articolo 1 anche in forma associata, possono applicare il sistema del vuoto a rendere su cauzione per ogni imballaggio contenente birra o acqua minerale servito al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri locali pubblici.

2. Ai fini del comma 1, al momento dell'acquisto dell'imballaggio l'utente versa una cauzione con diritto di ripetizione della stessa al momento della restituzione dell'imballaggio usato.

3. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi per la distribuzione di bevande al pubblico le quali applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione.

4. Con accordo, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e dei presidenti delle regioni nel cui territorio sono presenti i piccoli comuni, sono disciplinate le modalità della sperimentazione di cui al presente articolo e dell'applicazione di incentivi e penalizzazioni.

5. All'esito favorevole della sperimentazione, il sistema di restituzione di cui al presente articolo è progressivamente applicato, in via sperimentale, anche ad ogni altra tipologia di imballaggio contenente liquidi.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

### **12.0.3**

MORONESE, CASTALDI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 12-bis.**

*(Progetti sperimentali per la riduzione dell'utilizzo di prodotti in plastica per la somministrazione di alimenti)*

1. Al fine di realizzare l'economia circolare e disincentivare la produzione di contenitori e stoviglie di plastica, i piccoli comuni di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, possono avviare progetti sperimentali al fine di ridurre l'utilizzo di contenitori, cannucce e stoviglie di plastica monouso non biodegradabili utilizzati per la somministrazione di alimenti nelle mense di enti pubblici e privati, ospedali, uffici pubblici e privati, aziende e istituti scolastici».

---

### **Art. 13.**

#### **13.1**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, dopo le parole: «o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».*

---

#### **13.2**

PICCOLI, MALAN

*Al comma 1, dopo le parole: «mediante unioni di comuni o unione di comuni montani» inserire le seguenti: «o convenzioni».*

---

### 13.3

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire la parola: «svolgono» con le seguenti: «possono svolgere».*

---

### 13.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire le seguenti: «e 13, comma 2-bis,».*

---

### 13.5

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma,

sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.».

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, dopo le parole: «Salvo quanto previsto dall'articolo 3» inserire la seguente: «e 13, comma 2-bis,».*

---

### **13.0.1**

MALAN, PICCOLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Riduzione adempimenti burocratici)*

1. Ai piccoli comuni non si applica l'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.».

---

### **13.0.3**

MARTELLI, NUGNES, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 13-bis.**

*(Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale)*

1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere *d*) ed *e*), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla

legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito».

---

## **Art. 14.**

### **14.1**

NUGNES, MORONESE, CASTALDI

*Al comma 1, dopo la parola: «cinematografica» aggiungere le seguenti: «, teatrale e musicale».*

---

### **14.2**

NUGNES, MORONESE, CASTALDI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«l-bis. Le attività di cui al comma 1 possono far parte anche di un itinerario tematico infracomunale come i *festival* anche di artisti da strada».

---

## **Art. 15.**

### **15.1**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «, montane e collinari;».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano» con le seguenti: «Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».*

*al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari;»;*

*alla rubrica, sostituire, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari».*

---

## **15.2**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 3 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «e montane» con le seguenti: «montane e collinari»;*

*sostituire la rubrica dell'articolo con la seguente: «Trasporti e istruzione nelle aree rurali, montane e collinari».*

---

## **15.5**

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi».*

---

## **15.6**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni*

vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e ATA necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.

*3-ter.* In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n. 127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge *personal computer* o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.

*3-quater.* Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.

*3-quinquies.* Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

## 15.7

ARRIGONI, COMAROLI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, pre-

via intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, sono individuate idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-*quies*, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

---

## 15.8

NUGNES, MORONESE, CASTALDI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. Nell'ambito del Piano di cui al comma 1 è predisposta specifica sezione per la viabilità comunale atta a predisporre strumenti finalizzati a rendere autosufficienti gli spostamenti nell'ambito del comune dalle auto private anche avvalendosi delle risorse stanziare dal Fondo di cui all'articolo 3 della presente legge».

---

## 15.100

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-*bis*. All'articolo 4-*bis* della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-*bis*. La convenzione di cui all'articolo 4, comma 1, prevede che la detrazione per locazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera *i-sexies*) del Testo Unico delle imposte sui redditi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a favore degli studenti universitari fuori sede, venga estesa anche agli studenti fuori sede residenti in zone montane o disagiate che frequentino Università ubicata in un comune distante almeno 50 chilometri dal comune di residenza"».

---

### 15.0.1

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

---

### 15.0.2

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Spese per il personale delle unioni di comuni)*

1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente:

"557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione".

2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: "I comuni possono ce-

dere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte".

3. Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».

---

### 15.0.3

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVELLINI, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114."»

---

### 15.0.4

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Regime delle assunzioni nei piccoli comuni)*

1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2017 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al

personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114".»

---

#### **15.0.5**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Premialità del personale per i comuni con meno di 5.000 abitanti)*

1. Gli articoli 10 e 15, comma 2, lettera *b*), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

2. Al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 5 dell'articolo 10 è aggiunto il seguente:

"6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti"

*b)* alla lettera *b*) del comma 2 dell'articolo 15 premettere le seguenti parole: "salvo che per i comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti,".»

---

#### **15.0.6**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Scambio di personale nei piccoli comuni).*

All'articolo 53, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo la lettera *f-bis*) è aggiunta, in fine, la seguente: "*f-ter*) dalla par-

tecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".»

---

### **15.0.9**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Semplificazione dell'attività amministrativa)*

1. I termini per l'associazionismo previsti dall'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, in materia di unioni di comuni e convenzioni obbligatorie per i piccoli comuni sono sospesi».

---

### **15.0.8**

PICCOLI, MALAN

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Disposizioni concernenti la semplificazione dell'attività amministrativa dei piccoli comuni)*

1. All'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo, le parole: "all'anno 2016", sono sostituite con le seguenti: "agli anni 2016, 2017 e 2018".

3. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165, dopo la lettera *f-bis*), è aggiunta la seguente: "*f-ter*) dalla partecipazione a commissioni, comitati ed organismi di altre pubbliche amministrazioni".

4. Gli articoli 4 e *4-bis* del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono soppressi.

5. Gli articoli 10 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.

6. All'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "ivi compreso il personale di cui al comma 558", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014".

7. All'onere derivante dal comma 2, valutato in 300 milioni di euro per gli anni 2017-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

8. All'onere derivante dal comma 6, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese di fabbisogno di cui all'articolo 21, comma 5, lettera c), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 15.0.10

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 15-bis.

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello"».

---

#### **15.0.7**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)*

1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione".

2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello."»

---

#### **15.0.11**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti)*

1. All'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione"».

---

### **15.0.12**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Norme di semplificazione)*

1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia *web*, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma».

---

### **15.0.13**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Semplificazione per la redazione dei bilanci)*

1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'arti-

colo 160 del medesimo testo unico, applica bili a partire dall'esercizio 2017».

---

#### **15.0.14**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli"».

---

#### **15.0.15**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 15-bis.**

*(Vincoli all'acquisto di immobili)*

1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: "gli enti territoriali e" sono soppresse».

---

**15.0.16**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio)*

1. All'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dopo le parole: "gli enti locali" inserire le seguenti: ", ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,".

2. Gli articoli 229 e 230 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, non si applicano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».

---

**15.0.17**

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CERVellini, DE CRISTOFARO, PETRAGLIA, MINEO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5.000 abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)*

1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

---

**15.0.18**

COMAROLI, ARRIGONI, CALDEROLI, CANDIANI, CENTINAIO, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO, VOLPI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 15-bis.**

*(Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio)*

1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2017 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui».

---

**Art. 17.**

**17.0.100**

CASTALDI, GIROTTO, MORONESE

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

*(Trasferimenti erariali)*

1. I trasferimenti erariali a favore dei piccoli comuni, sono incrementati di una percentuale pari a quella dell'aumento delle entrate erariali dello Stato verificato trimestralmente rispetto alle previsioni contenute nella legge di bilancio per ciascun anno di riferimento.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo.

3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 si provvede altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ad istituire presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un registro nel quale sono iscritte tutte le imprese e le attività che usufruiscono dei trasferimenti erariali ai sensi del presente articolo. Il registro è reso pubblico mediante il sito internet istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente».

---





